

CAPITOLATO
TECNICO E SPECIALE D'APPALTO

Allegato n. 1 alla Lettera d'Invito

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. B, E 164 E SS., D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ACCESSO E CUSTODIA DI AUTOVEICOLI A PAGAMENTO IN AREA DESTINATA PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO S. EUGENIO PER LA DURATA DI MESI 6 RINNOVABILE PER ULTERIORI 6 MESI.

Importo della concessione da intendersi quale valore del fatturato presunto del concessionario per 12 mesi pari a € 201.210,00+201.210,00 (6 mesi + 6 mesi) (IVA esclusa al 22%). (CPV 98351000-8)

Importo a base d'asta per il canone di locazione da riconoscere alla SA è pari a € 50.303,00 Semestrale

PREMESSA

Con deliberazione n. 1164 del 24 maggio 2019, questa Amministrazione ha deliberato di affidare, ai sensi dell'art. 164 e ss., D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., **la concessione dell'affidamento del servizio di gestione dell'accesso e custodia di autoveicoli a pagamento in area destinata presso il presidio ospedaliero S. Eugenio per la durata di mesi 6 rinnovabile per ulteriori 6 mesi.**

In ossequio con quanto disposto dall'articolo 164 del Codice degli appalti, le procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II del codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.

Art. 1 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE E/O DIRETTORE DEI LAVORI

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016 s.m.i., è individuato dall'Ente Appaltante per assumere la responsabilità amministrativa della procedura di evidenza pubblica, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, è il Direttore dell'UOC Gestione del Patrimonio, Dott. angelo Vittorio Sestito.

Successivamente all'aggiudicazione verrà nominato con successivo atto il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

Art. 2 - OGGETTO

Il presente Capitolato Tecnico ha per oggetto, mediante contratto di concessione, l'affidamento del servizio di gestione dell'accesso e custodia di autoveicoli a pagamento in area destinata presso il presidio ospedaliero S. Eugenio di pertinenza dell'Asl Roma 2, sito in Viale dell'Umanesimo, 10, 00144, Roma.

La Concessione prevede la disponibilità e l'uso della superficie meglio identificata nella planimetria fornita dall'Amministrazione e contenuta nel Piano Economico Finanziario (all.5 della lettera d'Invito) e, in particolare, le seguenti attività da parte del Concessionario:

- la gestione di un parcheggio a pagamento presso il presidio ospedaliero S. Eugenio, con n. 150 posti auto, come si evince dall'allegata planimetria (cfr. All.1); il numero dei posti auto non può essere soggetto a variazione alcuna ed è riservato esclusivamente agli utenti e ai visitatori dell'Ospedale;
- l'area destinata al parcheggio deve essere coperta da adeguata polizza assicurativa da parte del concessionario per eventuali danni a terzi (persone e cose) ed agli autoveicoli parcheggiati;
- il servizio deve essere garantito secondo i seguenti orari e tariffe: dal lunedì alla domenica, dalle ore 7:00 alle ore 21:00, secondo le seguenti tariffe - applicabili tutti i giorni dal lunedì al sabato - euro

1,50 le prime due ore o frazione, euro 1,00 ogni ora successiva o frazione; dopo le ore 00:00 l'area destinata a parcheggio dovrà comunque essere libera da persone e/o cose;

- manutenzione dei locali, degli spazi e degli impianti e ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione dell'attività, ivi compresa la manutenzione ordinaria dell'area (compreso, ove necessario, il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale);
- l'esposizione all'ingresso dell'area di un cartello con l'indicazione dei predetti orari e tariffe;
- il responsabile della gestione del parcheggio dovrà garantire l'osservanza delle vigenti norme tecniche di sicurezza antincendio;
- si precisa che le spese relative all'energia elettrica dell'area in oggetto per l'uso esclusivo dell'area adibita a parcheggio e per i soli fini relativi alla gestione del medesimo saranno a carico della Stazione Appaltante;
- la Ditta affidataria dovrà procedere a tutte le formalità necessarie, comprese le prescritte comunicazioni al Comune, per la corresponsione di quanto dovuto a titolo di pagamento della Ta.Ri – Tassa sui rifiuti - in favore della società Ama, che è ad esclusivo carico della ditta affidataria;
- il canone stabilito dovrà essere corrisposto all'Amministrazione entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
- l'esecuzione di qualunque attività, non esplicitamente indicata nel presente documento, che risulti comunque utile per fornire un servizio efficiente;

La controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente l'area destinata al parcheggio e di incamerare i proventi derivanti dall'esercizio dell'attività.

Art. 3 - PERSONALE DELLA DITTA

E' fatto obbligo al concessionario di gestire il parcheggio e di assicurare il servizio a mezzo di personale idoneo e sufficiente alla gestione dello stesso; le generalità, per soli fini di sicurezza, di detto personale devono essere comunicate all'Amministrazione prima dell'impiego, nonché in occasione della loro eventuale sostituzione. In qualsiasi circostanza gli addetti al servizio dovranno mantenere un comportamento corretto ed educato nei confronti dei fruitori dell'area.

Tutto il personale deve necessariamente essere assunto ed inquadrato nel rispetto delle vigenti norme previste dal contratto collettivo dei lavoratori applicato al caso di specie.

Nel contempo devono essere rispettate tutte le prescrizioni in materia di trattamento fiscale e contributivo nonché di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. In ogni caso tutti gli oneri sono interamente a carico della ditta aggiudicataria.

Detto personale del gestore, ai sensi dell'art. 17 comma 132 della legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni, potrà svolgere funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e dovrà essere abilitato a termine di legge a svolgere dette attività.

Detto personale dovrà, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- assenza di condanne penali e carichi pendenti per reati non colposi;
- assenza di provvedimenti per la repressione della criminalità organizzata di stampo mafioso.

Art.4 - VESTIARIO PERSONALE

Il personale addetto al servizio in oggetto deve essere dotato, a cura e spese della ditta affidataria, di un apposito vestiario di facile identificazione e dotato di catarifrangenti.

Ogni addetto dovrà essere individuato con un tesserino riportante la dicitura "Asl Roma 2 GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO", numero di matricola, una foto recente, nome e cognome dell'addetto. Tale tesserino dovrà essere applicato in modo ben visibile al vestiario.

Art. 5 - AVVIO DELLA CONCESSIONE, DURATA, PROROGHE E RINNOVI

L'affidamento del servizio oggetto di concessione, avrà durata di **mesi 6 più ulteriori 6 mesi di rinnovo decorrenti dalla data di stipula del contratto.**

Le Parti, inoltre, si daranno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del contratto di concessione, indipendentemente dall'eventuale trattamento tributario ai fini delle imposte indirette, non intendono costituire un rapporto di locazione regolato dalle norme contenute nella Legge n. 392/1978 e s.m.i.

5.1. DURATA

La presente concessione avrà una durata **di mesi 6, rinnovabile per ulteriori 6 mesi, nelle more dell'espletamento di una procedura di gara**

5.2. OPZIONI, PROROGHE E RINNOVI

Attesa l'impossibilità di rinnovo tacito delle concessioni amministrative, in quanto nei contratti pubblici *"la volontà di obbligarsi della p.a. deve sempre essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, (tra le quali l'atto scritto "ad substantiam")"* (cfr. TAR Lazio – Roma, Sez. II, sentenza n. 6764 dell'8 giugno 2017 e Cass. civ., sez. III, sentenza n. 22994 dell'11.11.2015) l'Azienda eserciterà l'opzione formalizzandola attraverso la comunicazione scritta al concessionario mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del Contratto originario.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 175 del Codice degli Appalti rubricato: *"Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia"*, la durata della concessione potrà concludersi anzitempo rispetto alla durata inizialmente pattuita, nei casi di *"Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro"*.

La durata del contratto, giunto alla sua scadenza naturale, comprensiva del periodo di rinnovo, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

Art. 6 - VALORE DELLA CONCESSIONE E CANONE

Come disposto dall'articolo 167 del D.lgs. 50/2016, il valore di una concessione, ai fini dell'individuazione delle soglie di cui all'articolo 35, è costituito dal **fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA**, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione.

Ai fini dell'individuazione delle soglie di cui all'articolo 35 del Codice, la presente procedura è da intendersi sotto soglia comunitaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. a) e 36, comma 2, lett. b).

Ai sensi dell'articolo 165 rubricato "Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni" è disposto che nei contratti di concessione la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato.

Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario.

Per le suddette finalità, l'Azienda ha predisposto il Piano economico-finanziario (di seguito per brevità PEF) all'Allegato B alla lettera di Invito allo scopo di rappresentare i flussi economici e finanziari derivanti dalla gestione economica dell'esercizio e verificare i presupposti per la corretta allocazione dei rischi e la reale sostenibilità del Piano.

Per le predette finalità, in ossequio a quanto consentito dal comma 6 del succitato articolo, "il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto".

Il valore totale della concessione, così come risultante dal Piano Economico Finanziario, pari al fatturato stimato per il concessionario, è equivalente, per l'intero periodo (6 mesi + 6 mesi), ad € 201.210,00 + € 201.210,00;

Il canone annuale minimo posto a base di gara, che il concessionario dovrà riconoscere all'Azienda Sanitaria, in forza dei calcoli di cui al PEF, calcolato individuando una percentuale minima (25%) del fatturato massimo stimabile è pari ad euro 50.303,00, soggetto a rialzo per il semestre.

Tale stima semestrale è stata determinata tenendo conto del Piano economico Finanziario allegato al presente capitolato e non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d'impresa inerente la gestione del servizio di gestione dell'accesso e custodia di autoveicoli a pagamento in area destinata presso il presidio ospedaliero S. Eugenio.

Il valore della base d'asta è costituita dalle voci di cui al Piano Economico e Finanziario (PEF) redatto dalla Stazione Appaltante, allegato quale parte integrante degli atti di gara, in conformità con quanto

richiesto dall'art. 165 del D.lgs 50/2016 in merito alla corretta allocazione dei rischi operativi trasferiti al Concessionario ed il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario.

Ai sensi dell'articolo 167, comma 3, del codice degli Appalti, se il valore della concessione al momento dell'aggiudicazione è superiore di più del 20 per cento rispetto al valore stimato, la stima rilevante è costituita dal valore della concessione al momento dell'aggiudicazione.

Art. 7 - RISCHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO - ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE

La ditta aggiudicataria assume a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante dal buon funzionamento del servizio.

L'ASL è esonerata da ogni responsabilità per tutti i danni, sia diretti che indiretti, compresi gli infortuni o altro, che potessero derivare, a cose e/o persone, incluso il personale della ditta aggiudicataria, dall'espletamento delle attività di cui al presente capitolato od a cause ad esso connesse.

Il Concessionario, pertanto, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita *ex lege* in favore del proprio personale, si impegna a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, con una primaria Compagnia di Assicurazione, mantenendola per tutta la durata del contratto d'appalto, una polizza RCT/RCO, che dovrà prevedere:

- a) l'espressa inclusione della Stazione Appaltante nel novero dei terzi a tutti gli effetti;
- b) l'inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio nell'esercizio delle attività svolte per conto della Ditta aggiudicataria.

Il predetto contratto assicurativo, dovrà includere, altresì, la copertura per i danni alle persone e/o cose, compresi gli autoveicoli in consegna e custodia all'Assicurato, a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.

La copertura assicurativa, dovrà avere un importo tale da coprire il completo, eventuale, ripristino dello status dei luoghi.

L'ASL è, comunque, esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente della Ditta aggiudicataria durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Nella garanzia di RCT/RCO, dovranno essere ricompresi anche i lavoratori parasubordinati e con contratto di somministrazione lavoro, eventualmente utilizzati dalla Ditta aggiudicataria.

La garanzia dovrà comprendere anche l'estensione alle malattie professionali ed al danno biologico.

Tutti i massimali vanno rideterminati, in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, qualora subiscano un aumento superiore al 20% del dato iniziale.

La validità temporale della polizza RCT/RCO dovrà estendersi ai danni denunciati nei sei mesi successivi alla scadenza del contratto, purché verificatisi durante la vigenza dello stesso.

L'esistenza di tale polizza, non esime la Ditta aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Copia della suddetta polizza dovrà, comunque, essere trasmessa all'ASL prima della stipula del contratto.

Art. 8 - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Il sopralluogo dell'area destinata a parcheggio è ritenuto necessario e indispensabile per prendere perfetta conoscenza dei luoghi e di tutte le circostanze generali e particolari ed è, quindi, obbligatorio. I sopralluoghi potranno essere svolti anche collettivamente, con la presenza contemporanea di più Ditte interessate, previo appuntamento da concordarsi con l'UOC Gestione del Patrimonio dell'Asl Roma 2.

Al termine del sopralluogo, l'interessato dovrà sottoscrivere il verbale di avvenuto sopralluogo.

Art. 9- INADEMPIENZE E PENALI

Il servizio di gestione dell'accesso e custodia di autoveicoli a pagamento in area destinata presso il presidio ospedaliero S. Eugenio deve svolgersi a perfetta regola secondo le norme del Capitolato Speciale di gara e di quanto previsto nel contratto sottoscritto, nonché di quanto previsto dalla normativa di riferimento.

In caso di accertata violazione delle norme che disciplinano l'attività in oggetto, l'ASL - fatta salva la facoltà di richiedere in ogni caso e senza ritardo l'esatto adempimento - applicherà una penale di € 500,00 per ogni violazione non sanata entro 24 ore dalla contestazione da parte dell'Azienda.

A mezzo di una formale diffida ad adempiere, notificata al Concessionario per iscritto a mezzo raccomandata a/r ovvero per il tramite di Posta elettronica certificata (PEC), l'Amministrazione intimerà l'esatto adempimento entro e non oltre il termine di 15 giorni decorrenti dall'avvenuta ricezione dell'atto.

Lo stesso avrà diritto, altresì, di essere sentito verbalmente, per il tramite del proprio rappresentante legale p.t. o di colui che ne ha legittimazione attiva.

La penale, all'esito dell'iter di verifica, sarà irrogata entro i 5 giorni successivi dalla presentazione della memoria contro deduttiva, qualora il ritardo sia da ritenersi non giustificabile ed indipendentemente dall'adempimento posto in essere.

Onde eseguire l'incameramento della penale di cui ai punti succitati, l'Amministrazione provvederà alla ritenzione dell'ammontare pari alla penale irrogata, attingendo da quanto versato dalla Ditta a titolo di cauzione definitiva.

In ogni caso, decorsi 15 giorni di ritardo conclamato ed infruttuoso, la Stazione Appaltante, oltre all'applicazione delle penalità, avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art 1454 del codice civile qualora l'inadempimento sia reputato non di "scarsa importanza" ai sensi del successivo art. 1455.

In tal caso, la Stazione Appaltante si riserverà, altresì, di sollevare l'eccezione circa l'eventuale maggior danno arrecato e realizzato in danno della stessa. Le penali saranno applicate in particolar modo con riferimento alle seguenti inadempienze:

- qualità del servizio non conforme a quanto prescritto nel Capitolato Speciale;
- rispetto degli orari di apertura e chiusura del parcheggio e continuità del servizio;
- irregolarità a seguito dei controlli effettuati dall'Amministrazione;
- qualità e stato di conservazione dello stato dei luoghi;
- corretto stato e uso dei locali;
- rispetto delle norme di sicurezza;

- scarso decoro e correttezza nei rapporti con l'utenza;

In caso di reiterate inadempienze sarà facoltà dell'Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento secondo quanto successivamente specificato all'art. 10.

La somma di cui sopra sarà trattenuta dal deposito cauzionale definitivo che verrà escusso per la quota parte delle penalità applicate.

Art. 10 - CESSAZIONE, REVOCA D'UFFICIO, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E SUBENTRO

In conformità con l'art. 175 del D.lgs 50/2016 rubricato "Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro" La concessione sarà da intendersi cessata quando:

- a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80;
- b) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8.

CASI ESPRESSI DI CESSAZIONE DEL CONTRATTO

- cessazione dell'attività oppure concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario o prosegua l'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del concessionario;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal concessionario nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- il cessionario ceda il contratto;
- il concessionario subappalti senza l'autorizzazione dell'ASL;
- il mancato rispetto della normativa generale e settoriale.

L'ASL ha, altresì, la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intenderà risolto di diritto, qualora:

- il concessionario non dia inizio all'erogazione del servizio alla data stabilita nel contratto, nei termini indicati dal Capitolato Tecnico e come risultanti dall'offerta proposta dal concessionario in sede di gara;
- il concessionario non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto;
- il concessionario non si conformi, entro un termine ragionevole, all'ingiunzione dell'ASL di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto nei termini prescritti;
- il concessionario si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel presente capitolato speciale, dopo l'applicazione delle penali;

- il concessionario sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al medesimo.

In caso di risoluzione del contratto per una delle cause sopra indicate, l'ASL si riserva di incamerare, a titolo di penale e di indennizzo, l'intero deposito cauzionale prestato dalla ditta aggiudicataria, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio.

Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Ai sensi dell'articolo 176, comma 7 sopra richiamato, nei casi di risoluzione per inadempimento del concessionario intervenuto indistintamente per i motivi di cui al precedente articolo del presente Capitolato, troveranno applicazione gli articoli 1453 e ss. del codice civile.

CLAUSOLE ESPRESSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Opererà la risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei casi descritti dalle seguenti clausole risolutive espresse:

- reiterati ritardi o omissioni nel pagamento del canone;
- mancato reintegro del deposito cauzionale eventualmente escusso entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ASL;
- mancata proroga della validità del deposito cauzionale entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ASL in caso di proroga o rinnovo del contratto;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione anche saltuaria del servizio da parte del gestore;
- mancata e reiterata inosservanza delle norme previste nel Capitolato tecnico;
- gravi e reiterate inadempienze e inottemperanze a quanto riportato nel Capitolato Speciale;

Ai fini del **subentro contrattuale** di altro operatore ai fini della prosecuzione del contratto, si applicheranno le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 176 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

Art. 11

CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E VICENDE MODIFICATIVE

Il concessionario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio di cui al presente Capitolato speciale, pertanto, il contratto derivante dall'esecuzione non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 30, alle concessioni in materia di subappalto si applica l'art. 174 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

Art. 12 – PAGAMENTI

Ove tutte le condizioni contrattuali siano state rispettate, il concessionario, trattandosi di contratto attivo per l'Azienda Sanitaria, dovrà provvedere ad effettuare il pagamento dei corrispettivi dovuti in favore dell'Asl a titolo di canone quota risultante dalla percentuale in rialzo offerta in sede di gara sul valore annuo della concessione, con le modalità concordate con la UOC Ciclo Attivo, che verranno debitamente comunicate prima della stipulazione del contratto, nonché dettagliate nel contratto medesimo.

In caso di ritardo nei pagamenti, verranno applicati oltre agli interessi legali maturati sulle somme dovute, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 1284 del Codice Civile gli interessi moratori previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Art. 13 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'impresa aggiudicataria assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 14- ADEMPIMENTI LEGGE ANTICORRUZIONE

L'impresa aggiudicataria assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art. 53, comma 16- ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Art. 15- TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del combinato disposto di cui all Legge 30 giugno 2003 n. 196 e dal Nuovo Regolamento Europeo in materia di gestione dei Dati Personali, denominato per brevità "GDPR", n. 2016/679/UE in materia di Gestione dei Dati Personali, si specifica che gli stessi saranno trattati esclusivamente per le finalità relative allo svolgimento della procedura di gara.

La Ditta aggiudicataria si obbliga a tenere riservate tutte le informazioni a conoscenza del personale dipendente nello svolgimento del servizio, si obbliga altresì a porre in essere gli adempimenti necessari a tutelare la riservatezza di tali informazioni e documentazione. A tal fine il legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, dovrà provvedere alla sottoscrizione della documentazione concernente "*Atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali*", debitamente allegato e parte integrante della bozza **schema di contratto**, **Allegato n. 4 alla lettera di Invito**.

Art. 16 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per questioni afferenti all' interpretazione del presente Capitolato Speciale d'appalto, si rimanda a quanto previsto dagli artt. 1362 e ss. del Codice Civile.

Le Parti, danno atto sin da ora che per necessità del buon andamento del servizio di cui trattasi, le stesse si impegnano affinché venga esperita e tentata in via preliminare una composizione bonaria delle controversie nascenti.

Si rimanda altresì a quanto previsto al **CAPO II – "Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale"** del D.lgs 50/2016.

In particolare, qualunque sia l'origine e la natura della controversia, ed in pendenza della sua definizione, la Ditta assicura il regolare svolgimento degli obblighi contrattuali.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante fase transattiva, nel rispetto del codice civile e delle leggi vigenti in materia di riti deflattivi e alternativi.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente concessione, siano esse di natura giuridica che amministrativa, nessuna esclusa ed eccettuata, che non si siano potute risolvere in via amichevole e/o transattiva, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Roma.